

DELIBERAZIONE N 09

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Adunanza straordinaria di prima convocazione -  
seduta pubblica.**

### OGGETTO:

Determinazione aliquota imposta sugli immobili (I.C.I.).

L'anno duemilaundici addì quattordici del mese di Aprile alle ore 18,00 nella Sala delle Adunanze consiliari del Comune di Olevano Romano. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

|                        | Presenti  | Assenti  |
|------------------------|-----------|----------|
| ARCERI ENRICO          |           | X        |
| ARCERI MAURIZIO        |           | X        |
| CAPORILLI CLAUDIO      | X         |          |
| CARLETTI ENRICO        | X         |          |
| CIANCA ALESSANDRO      | X         |          |
| DE MATTI MARIANO       | X         |          |
| DE PERSIO FULVIO       | X         |          |
| LAUDENZI VITTORE       | X         |          |
| MILANA GUIDO           | X         |          |
| MOSELLI DOMENICO       | X         |          |
| PETRUCCA ALFREDO       | X         |          |
| RANALDI GUGLIELMINA    | X         |          |
| RICCARDI GIULIO (1959) | X         |          |
| RICCARDI GIULIO (1966) |           | X        |
| STERBINI ELISA         | X         |          |
| STRAMAZZI CESARE       |           | X        |
| VESSELLI CLAUDIO       |           | X        |
| <b>Totale</b>          | <b>12</b> | <b>5</b> |

Sono altresì presenti gli assessori esterni Baldi Luigi e Bonuglia Maurizio, senza diritto di voto. Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Guido Mazzocco che provvede alla redazione del verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Mariano De Matti assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

## IGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi dei Consiglieri comunali come di seguito riportati:

Cianca: "Chiedo chiarimenti sull'applicazione dell'art. 38 del TUEL, comma 5. Cito la sentenza del T.A.R. del Veneto n. 1273/96 e del Consiglio di Stato Sez. 1 n. 2955/2003 che dicono quali atti fare e non fare per non alterare la par condicio in campagna elettorale. Cito inoltre il parere n. 8/2009 della Regione Piemonte su atti urgenti, ove si specificano gli atti su cui provvedere e che richiamo. Sull'urgenza, cito la Circolare Ministeriale n. 7/2006 che sottolinea quali sono gli atti legittimi ed i termini nonché le motivazioni. Per quanto sopra non ritengo che ci siano elementi di urgenza nei punti iscritti all'O.D.G. né motivazioni esaustive sull'urgenza stessa".

A questo punto il Presidente del Consiglio da lettura di apposita nota che si allega prot. 3500/2011 redatta dal Segretario Generale e dal Presidente del Consiglio, in risposta a lettera di richiesta di chiarimento pervenuta dai Consiglieri Stramazzi e Riccardi (66) prot. 3489/2011, facendo presente che le proposte di deliberazione si articolano e dibattono in Consiglio non essendo immutabili né immodificabili.

Petrucca: " Qui non è il T.A.R. o Consiglio di Stato, è il Consiglio Comunale. Il buon senso direbbe che sarebbe stato meglio convocare i capigruppo consiliari prima del Consiglio per concordare l'O.D.G.. Bisognava avere maggiore sensibilità e spiegare che non c'era nulla di propagandistico ma esigenze dei cittadini. Sono legittime sia le nostre osservazioni che quelle della maggioranza, ma non parteciperemo al voto."

Milana: " I Tribunali non possono sovvertire le leggi dello Stato e danno sentenze diverse e contrapposte. Per non parlare dei pareri e delle circolari. Il Consiglio è qui per spiegare le delibere, motivarle, votarle, previo esame delle proposte redatte dagli uffici. Ciò che si vota è l'atto finale. Se funzionano gli uffici e non si fermano deve funzionare anche il Consiglio comunale. La riunione dei capigruppo non si è fatta perchè siamo sicuri della legittimità di ciò che stiamo facendo. Il palazzetto ha termini finali di realizzazione perentori. Le pratiche dei privati cittadini hanno esaurito l'iter amministrativo istruttorio. La cosa grave è l'assenza della minoranza, mi riferisco a chi manca oggi e che parla solo di ricorsi e cause. I Cittadini hanno interessi ed aspettative oltre che diritti. Si dovrebbe deliberare, in caso contrario aspettando dopo l'estate dopo l'insediamento ed operatività. Per questo la norma, art. 38 del T.U. E. L. comma 5, non da elenco esaustivo di atti. Vogliamo che una presa d'atto sia bloccata dalle elezioni?. Allora la propaganda la fa la minoranza che vuole bloccare pratiche e i cittadini, che devono sapere come stanno le cose".

Cianca:" Non entriamo nel merito dei singoli punti è questione di metodo e dubbi sulle sentenze e sulle opportunità. Non vogliamo parlare di cittadini e di opere pubbliche. Noi di minoranza abbiamo dubbi. Sugli atti depositati ci facciamo una opinione che poi

ci sono dubbi procedete, non mi interessa votare,

Milana:" Rispetto tutti i punti di vista, ma non è giusto non partecipare al voto, Il Consiglio è la sede per confrontarsi. Ribadisco che, per l'urgenza, le proposte depositate parlano espressamente tutte di immediata eseguibilità".

Petrucca:" Non ci devono essere i buoni e i cattivi. Se un cittadino ha legittima aspettativa ne potevamo parlare e magari con i capigruppo avremo dato disponibilità senza pensare di fare clientelismo".

Baldi:" Ho dato io la circolare e i documenti a Cianca. Ma la circolare del Ministero è da leggere tutta!. Non solo la parte o i pezzi che interessano. La circolare, anzi, ci legittima a deliberare con chiarezza. Il Consiglio valuta e prende la responsabilità, tecnicamente e giuridicamente è tutto giusto".

Petrucca:" Non c'è elenco, la legge lascia spazio alle valutazioni ed all'arbitrio. Non mi interessa l'aspetto tecnico/giuridico ma politico".

Sindaco:" Il T.U.E.L. non tipicizza gli atti e lascia le valutazioni al Consiglio, noi abbiamo ravvisato urgenza ed improrogabilità. Sul palazzetto scadono termini. Volete scriverlo in delibera?. Bene scriviamolo. Sui cittadini, è semplice presa d'atto altro che azione politica o tecnico/giuridica. L'altro procedimento aveva necessità di conferenze di servizio molteplici. I privati vanno sostenuti non ostacolati, è un dovere della P.A. ed un diritto per il cittadino. Occorre avere senso di responsabilità".

Su richiesta dei consiglieri si concorda, onde non ripetersi nella discussione, di riportare gli interventi di cui sopra su tutte le deliberazioni iscritte nell'O.D.G. odierno.



14.04.2011

Olevano

Romano,

Ai Sig. Consiglieri  
Comunali  
Riccardi Giulio  
Stramazzi Cesare

Oggetto: chiarimenti su O.D.G. Consiglio comunale del 14.04.2011.

Si ritiene doveroso, pur se non tenuti, segnalare ulteriormente ai fini del chiarimento dell'azione amministrativa e per evidenziare di non voler creare pregiudizi alla collettività, che è stato riconosciuto che il ritardo nella conclusione di un qualunque procedimento, anche di pratiche edilizie ed urbanistiche, qualora incidente su interessi pretesivi agganciati a programmi di investimento dei cittadini o imprese, è sempre un costo, dal momento che il fattore tempo costituisce una essenziale variabile nella predisposizione e nell'attuazione di piani finanziari relativi a qualsiasi intervento, condizionandone la relativa provenienza economica ( Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 4 novembre 2010 n. 1368, che, traendo argomento dal citato art. 2-bis, ha aggiunto che un danno potrebbe sussistere anche se il procedimento autorizzatorio non si fosse ancora concluso e finanche se l'esito fosse stato in ipotesi negativo, atteso che l'inosservanza del termine massimo di durata del procedimento ha comportato, quale immediata e pregiudizievole conseguenza, l'assoluta imprevedibilità dell'azione amministrativa e quindi l'impossibilità per il soggetto privato di rispettare la programmata tempistica dei propri investimenti).

Anche il Consiglio di Stato del 28 febbraio 2011 n. 1271 ha affermato che pure il tempo è un bene della vita del cittadino e che il ritardo nella conclusione di un qualunque procedimento è sempre un costo, dal momento che il fattore tempo costituisce una essenziale variabile nella predisposizione e nell'attuazione di piani finanziari relativi a qualsiasi intervento, condizionandone la relativa convenienza



**PDF Complete**  
Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

to risarcito anche il danno biologico, quale danno

Quindi si ribadisce che in presenza della violazione del termine di conclusione del procedimento, ben difficilmente l'amministrazione potrà dimostrare la sussistenza di un errore scusabile (tranne casi eccezionali), essendo suo compito predisporre misure organizzative idonee a consentire il rispetto di termini normativamente previsti, all'uopo vedasi Consiglio di Stato, Ad. Plenaria, 15/9/2005 n. 7.

Peraltro, l'art. 2-bis della legge 241/90, introdotto dalla legge n. 69/2009, ha disciplinato le conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento, stabilendo che le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 -ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

Figuriamoci poi come giustificare il ritardo nell'avanzamento dell'iter amministrativo finalizzato alla consegna di impianto sportivo alla popolazione che, magari dispendiosamente, deve recarsi per averne la disponibilità in altri Comuni.

Tanto vero che gli atti di cui all'art. 38 del T.U.E.L. non sono tipicizzati lasciando l'onere alla singola Amministrazione per la valutazione delle varie situazioni e per l'assolvimento indifferibile di funzioni alle quali si è preposti per legge.

Il tutto naturalmente anche per non imporre inutili sacrifici ai privati, valutando gli interessi delle parti, pubblici e privati.

Comunque è chiaro come negli atti dell'O.D.G. non vi sia conflitto di interessi, né natura propagandistica o di captatio benevolentiae a fini elettorali ma azione a favore della collettività con addirittura, in taluni casi, esito vincolato e non di merito (vedi presa d'atto).

Inoltre la giurisprudenza ha in genere ritenuto che la valutazione dei presupposti di adozione dell'atto sia rimessa all'apprezzamento discrezionale dell'amministrazione, sul quale viene meno, il sindacato giurisdizionale di merito, mentre resta subordinato, al sindacato giurisdizionale di legittimità: "si tratta di un sindacato che, purché rimanga

incontra limiti, potendo essere esercitato, oltre  
za e di violazione di legge, anche con riferimento  
all'eccesso di potere in relazione a tutte le sue figure sintomatiche. Nell'esercizio di  
tale sindacato, il giudice può solo verificare la logicità, la congruità, ragionevolezza ed  
adeguatezza, del provvedimento e della sua motivazione, la regolarità del  
procedimento e la completezza dell'istruttoria, l'esistenza e l'esattezza dei  
presupposti di fatto posti a fondamento della deliberazione, ma non può anche  
sostituire proprie valutazioni di merito a quelle effettuate dall'Autorità e ad essa  
riservate come da Consiglio di Stato Sez VI n. 5165/2002.

Quanto esposto, quale rassegna giurisprudenziale ed interpretativa non può essere  
riportato estensivamente in tutte le proposte di deliberazione che comunque  
contengono esplicazioni e motivazioni e si concludono con la dichiarazione di immediata  
eseguità in ragione dell'urgenza.

Il Presidente del Consiglio  
Mariano De Matti

Il Segretario Generale  
Dott. Guido Mazzocco

ni in materia di imposta sugli immobili:

... n. 3, con la quale veniva istituita nel Comune di Olevano Romano l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), in attuazione del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, con l'aliquota nella misura del 4 per mille;

- C.C. n. 08/2006, avente per oggetto "Esame ed approvazione nuovo regolamento sull'imposta comunale sugli immobili";
- C.C. n. 25/2010, avente per oggetto "Imposta comunale sugli immobili I.C.I. Determinazione aliquote anno 2010";

Vista la legge n. 126/2008, di conversione del decreto legge n. 93/2008 che prevede l'esenzione dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., esclusivamente per le seguenti categorie di immobili:

- esenzione ICI per l'abitazione principale di categoria catastale da A/2 ad A/7 e le relative pertinenze, a condizione che la condizione di pertinenza risulti dalla dichiarazione originaria o da comunicazione successiva presentata dal soggetto passivo dell'imposta.
- esenzione ICI per le abitazione di categoria catastale da A/2 ad A/7 concessa in uso gratuito o in comodato gratuito ai parenti entro il I° grado, a condizione che la utilizzino come abitazione principale e che vi abbiano istituito la residenza anagrafica, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta sugli immobili. In tal caso, il proprietario dovrà presentare l'apposito modello di comunicazione, messo a disposizione dal Comune. Rientrano in tale tipologia esclusivamente le abitazioni concesse in uso dai genitori proprietari ai figli ivi residenti, o dai figli proprietari ai genitori ivi residenti.

Vista la legge 06 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge n. 112/2008, ed in particolare l'art. 77 bis, comma 30, che così recita:

*"Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)."*

Visto lo Statuto comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione da parte del Responsabile del Settore Entrate e del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'art. 172 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con votazione unanime palese;

## LIBERA

Per le motivazioni e causali espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

1. di richiamare le premesse e gli interventi quale parte integrale e sostanziale del provvedimento.
2. di confermare le aliquote relative all'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l'anno 2011, così come riportato di seguito:  
Aliquote:
  - abitazione principale aliquota ordinaria 5,50 per mille per l'intero territorio comunale per i soli casi di categoria catastale A1, A8 e A9;
  - immobile a disposizione, comprese le aree fabbricabili, aliquota 7 per mille per l'intero territorio comunale.
3. di confermare che ai sensi dell'art. 12 del Regolamento ICI, si considera abitazione principale anche quella concessa in uso gratuito o in comodato gratuito ai parenti entro il I° grado, a condizione che la utilizzino come abitazione principale e che vi abbiano istituito la residenza anagrafica. In tal caso, soggetto passivo dell'imposta, obbligato al pagamento dell'imposta resta il proprietario, il quale dovrà presentare l'apposito modello di comunicazione, messo a disposizione dal Comune.
4. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) e sul sito [www.ancinc.it](http://www.ancinc.it).
5. di trasmettere copia della presente delibera al Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale Fiscalità Locale.
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata unanime votazione favorevole, stante l'urgenza di provvedere in merito



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI  CONSIGLIO COMUNALE

GIUNTA COMUNALE

N° 09 DEL 14 aprile 2011

OGGETTO: Determinazione aliquota imposta sugli immobili. (I.C.i.)

AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1<sup>o</sup> del D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 CHE COSI' DISPONE:

"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.....omissis..

2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

SULLA PROPOSTA DELIBERAZIONE I SOTTOSCRITTI ESPRIMONO IL PARERE DI CUI AL SEGUENTE PROSPETTO:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO**

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

Data 08.04.2011

**IL RESPONSABILE** F.to Denise Bonuglia

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO**

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE

Data 08.04.2011

**IL RESPONSABILE** F.to Natale Baldi



**IL PRESIDENTE**

**F.to Mariano De Matti**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**F.to Dott. Guido Mazzocco**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art.124 comma 1° D.lgs. n° 267/2000)

**N° 113 Reg. Pubbl.**

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune oggi 21.04.2011 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 06.05.2011 ai sensi dell'art. 124 del T.U.EE.LL.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**F.to Dott. Guido Mazzocco**

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Certifico che questa deliberazione secondo quanto stabilito dall'art. 134 comma III° del T.U.EE.LL. è divenuta esecutiva ad ogni effetto IL

**Addì**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

ORIGINALI

COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo

Addì 21.04.2011

**IL SEGRETARIO COMUNALE**



**PDF**  
Complete

*Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)